



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 23/11/1987 prot. 290908

**Oggetto:**

Bollo. Trattamento fiscale applicabile ad alcuni atti e documenti concernenti l'attivita' delle u.s.l.

**Sintesi:**

Le copie degli atti deliberativi rilasciate alle organizzazioni sindacali con dichiarazione di conformita' all'originale, nonche' le istanze per ottenerle, sono soggette a bollo.

Le copie di atti relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti sono soggette a bollo.

Le domande e copie di atti occorrenti al richiedente per proporre ricorso amministrativo sono esenti dall'imposta se riguardano una delle materie di cui all'art. 12 della tabella annessa al d.p.r. 642/72.

Le copie dei verbali delle adunanze pubbliche possono essere rilasciate in carta libera sempreche' su di esse non venga apposta alcuna dichiarazione di conformita'.

**Testo:**

Codesta Intendenza ha chiesto di conoscere il trattamento, relativo all'imposta di bollo, dei seguenti atti e documenti concernenti l'attivita' delle Unita' Sanitarie Locali:

- 1) copie di deliberazioni o di altri atti amministrativi rilasciate alle Organizzazioni Sindacali;
- 2) la richiesta tendente ad ottenere il rilascio di dette copie;
- 3) copie di atti, relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti, richiesti dagli stessi;
- 4) domande e copie di atti occorrenti al richiedente per proporre ricorso amministrativo;
- 5) copie dei verbali delle adunanze pubbliche dell'Assemblea delle Unita' Sanitarie Locali.

Al riguardo, si dichiara che:

- a) le copie degli atti deliberativi rilasciate alle Organizzazioni Sindacali, munite della dichiarazione di conformita' all'originale o di altra dichiarazione equivalente apposta in calce alle stesse, sono soggette al tributo di bollo, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nella misura di L. 5.000 e che le istanze, se presentate per iscritto, dirette ad ottenere le menzionate copie scontano l'imposta di bollo di L. 5.000 a norma dell'art. 5 della citata Tariffa;
- b) le copie di atti, relativi a rapporti di lavoro, rilasciate dalle Amministrazioni ai propri dipendenti, sono soggette all'imposta di bollo di L. 5.000 di cui all'art. 6 della citata Tariffa;
- c) le copie di atti necessari al richiedente per proporre ricorso amministrativo sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 12 della Tabella allegata al citato D.P.R. n. 642, qualora il ricorso sia relativo a controversie nelle materie tassativamente elencate nel secondo comma dello stesso art. 12 e purché le copie vengano prodotte nel procedimento stesso; sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo e' necessario che tale uso venga espressamente indicato;
- d) le copie dei verbali delle adunanze pubbliche dell'Assemblea delle Unita' Sanitarie Locali possono essere rilasciate in carta libera sempreche' su di esse non venga apposta alcuna dichiarazione di conformita'.